



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tit. III.01

Decreto Rettorale n. 4808 del 6/08/2012

OGGETTO: Regolamento di applicazione dell'art. 21 e dell'art. 94 dello Statuto.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la deliberazione n. 2/2011/V/1 del Senato Accademico – “Modifica della composizione della Commissione Modifiche di Statuto, adottata in data 14 novembre 2011, con la quale è stato attribuito alla “... *Commissione Modifiche di Statuto il compito di redigere i regolamenti attuativi previsti dallo Statuto, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 240/2010, articolata in sottocommissioni aperte alla partecipazione di contributi esterni*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il testo del Regolamento di applicazione dell’art. 21 e dell’art. 94 dello Statuto predisposto nell’ambito del Gruppo di Lavoro “B” della Commissione Modifiche di Statuto, coordinato dal prof. Enrico Pasini, con il supporto dell’Ufficio competente;

CONSIDERATO che la Commissione Modifiche di Statuto nella riunione del 21 maggio 2012 ha espresso parere favorevole;

VISTA la deliberazione n. 7/2012/XIII/1 del 26 giugno 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento di applicazione dell’art. 21 e dell’art 94 dello Statuto;

CONSIDERATO che la Commissione Didattica di Ateneo nella riunione del 3 luglio 2012 in sede di esame del presente Regolamento, diversamente dal Consiglio di Amministrazione, ha espresso parere favorevole:

- a eliminare l’art. 3 e procedere allo scorrimento della numerazione dei successivi articoli;
- al mantenimento del comma 5 art. 2;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 10 luglio 2012, ha approvato il Regolamento in oggetto;

DECRETA

l'approvazione del Regolamento di applicazione dell'art. 21 e dell'art. 94 dello Statuto secondo il testo di seguito riportato:

Regolamento di applicazione dell'art. 21 e dell'art. 94 dello Statuto

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce la base e il metodo di calcolo delle percentuali per determinare i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto.
2. Il calcolo viene effettuato in prima applicazione secondo la procedura dettagliata nei successivi articoli.

Art. 2

1. La procedura prevede una prima ripartizione dei crediti erogati in ciascun corso di studio secondo le regole seguenti:
 - a) la base di calcolo è l'offerta formativa inserita nella Banca Dati nell'a.a. 2011-2012, quale risulta al 5/5/2012, con riferimento alla coorte avviata nell'a.a. 2011-2012, valutando il ciclo completo degli studi. Eventuali eccezioni (corsi senza facoltà di riferimento, corsi di nuova attivazione, revisioni complessive già in corso) sono determinate specificamente e devono essere ratificate all'atto dell'approvazione della tabella di cui al successivo art. 4 comma 5;
 - b) per i corsi di laurea organizzati in curricula/percorsi, viene analizzato ogni singolo curriculum/percorso;
 - c) l'analisi dell'offerta formativa è eseguita sulle regole dei piani carriera degli studenti, in cui l'offerta si completa con le attività formative vere e proprie con la definizione della TAF di appartenenza, dell'ambito disciplinare, del SSD e del numero di CFU.
 - d) sono prese in considerazione le sole TAF (Tipologia di attività formativa) di base (A), caratterizzanti (B), affini e integrative (C). I rispettivi CFU sono sommati e il risultato ottenuto è considerato come totale per il calcolo della percentuale.
 - e) nei piani carriera degli studenti sono distinte regole di tipo obbligatorio, in cui tutti gli studenti sono obbligati a sostenere le attività in esse contenute, e regole da elenco crediti/gruppi di scelta, in cui lo studente può scegliere uno o più insegnamenti tra un elenco di insegnamenti offerti;
 - f) per le regole obbligatorie il calcolo della percentuale tra CFU e SSD è netto, mentre nel caso da elenco crediti è indicata una percentuale complessiva con tutti i SSD presenti nella regola; in tale secondo caso, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 5 comma 1, andrà calcolata la porzione di crediti da attribuire a ciascun SSD in proporzione agli insegnamenti presenti nell'elenco.
2. Tale ripartizione viene eseguita e comunicata ai Consigli di Corso di studio interessati da una struttura tecnica individuata all'interno della Divisione Didattica e Segreterie Studenti.
3. Ai Consigli di Corso di studio è richiesto di fornire, per ogni suddivisione della ripartizione dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

crediti che è stata comunicata, una specifica indicazione che può essere:

- a) i crediti inclusi in ciascun raggruppamento o macrosettore saranno erogati interamente da un determinato dipartimento, per dichiarazione del Consiglio.
 - b) i crediti inclusi in ciascun raggruppamento o macrosettore saranno erogati da determinati dipartimenti secondo quote di ripartizione presuntive frazionarie semplici (p. es. 50/50);
 - c) i crediti inclusi in ciascun raggruppamento (macrosettore) saranno erogati secondo una ripartizione che risulta da una lista di insegnamenti attivi nel corso, che viene indicata dal Consiglio stesso;
 - d) non è possibile, per ragioni di opportunità o di complessità, fornire tali indicazioni e si richiede che la struttura tecnica esegua i calcoli analitici per l'attribuzione precisa dei crediti.
4. Sulla base dei risultati di questa attribuzione, i Consigli stessi, ai sensi dell'art. 94 dello Statuto, sono invitati a deliberare contestualmente una richiesta di afferenza all'eventuale presunto unico dipartimento di riferimento o ai dipartimenti presunti di riferimento in numero massimo di tre, salvo eccezioni motivate e deliberate dal Senato Accademico.
5. Per i corsi di studio presentemente non attivati si acquisisce una dichiarazione dell'ultimo presidente del consiglio di corso di studio, se attivato, e del preside della Facoltà (nel caso di corsi interfacoltà, del preside della Facoltà capofila).
6. I calcoli relativi alle lettere c) e d) del precedente comma 3 sono eseguiti da parte della struttura tecnica di cui al comma 2, secondo le regole del successivo articolo 5.

Art. 3

1. La ripartizione finale dei crediti erogati risulta dalla somma delle percentuali parziali ottenute con le procedure di cui agli articoli precedenti.
2. Qualora in tale ripartizione un singolo dipartimento eroghi da solo un numero di CFU uguale o superiore al 60%, è considerato dipartimento unico di riferimento e il CdS è considerato "dipartimentale" ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
3. Qualora non sia individuato un singolo Dipartimento di riferimento, il CdS è considerato "interdipartimentale" e i dipartimenti di riferimento sono individuati come segue:
 - a) se in tale ripartizione vi sono dipartimenti che, ai sensi dello stesso art. 21, singolarmente erogano un numero di CFU superiore al 20% e che assieme erogano un numero di CFU uguale o superiore al 60%, tali dipartimenti sono considerati dipartimenti di riferimento;
 - b) altrimenti dalla ripartizione è scartato il dipartimento con la quota minima e le quote restanti sono ricalcolate in percentuale del rimanente;
 - c) se ancora la condizione non è soddisfatta la stessa procedura è ripetuta;
 - d) ove all'ultima iterazione un dipartimento abbia una quota superiore all'80%, si torna a considerare il Corso di studio come dipartimentale.
4. Per i CdS a ciclo unico la percentuale richiesta per i corsi interdipartimentali è ridotta al 10%.
5. Sulla base delle risultanze viene formata la tabella dei Dipartimenti di riferimento, trasmessa alla Commissione didattica del Senato accademico. Eccezioni specifiche e motivate alla determinazione dei dipartimenti di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'art. 21 comma 3 dello Statuto possono essere introdotte dalla Commissione in relazione ai requisiti minimi che i dipartimenti di riferimento garantiscono ai sensi dello stesso art. 21 comma 4. La tabella risultante è portata in approvazione al Senato Accademico.
6. Ai soli fini dell'implementazione delle Banche dati ministeriali e per le comunicazioni a esse



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

correlate, nella tabella è individuato per ciascun corso di studio il dipartimento di riferimento principale, identificato in quello con la maggiore quota di crediti, salvo diverso accordo tra i dipartimenti di riferimento.

7. Nella stessa tabella i corsi di laurea triennale e specialistica attivati ai sensi del DM 509/99 sono ricondotti ai corsi rispettivamente derivanti dalla trasformazione secondo il DM 270/04 ai fini della determinazione dei dipartimenti di riferimento.

Art. 4

1. Il calcolo in base a una lista di insegnamenti di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) è eseguito come segue:

a) Per ciascun raggruppamento (macrosettore) vengono elencati gli insegnamenti attivati nell'offerta 2011/12.

b) Ad ogni insegnamento viene associato il numero di crediti erogati ed il dipartimento di afferenza del docente titolare del corso stesso.

c) la base di calcolo è costituita dalla somma dei crediti erogati nel macrosettore.

d) viene calcolata la percentuale di competenza di ciascun dipartimento facendo riferimento alla base di calcolo di cui al punto precedente.

e) la percentuale attribuita all'intero macrosettore viene suddivisa per dipartimento sulla base delle proporzioni calcolate al punto precedente.

2. Il calcolo analitico di cui all'art. 2 comma 3 lett. d) è eseguito come segue:

a) si opera sul dettaglio delle regole dei piani di studio all'interno della stessa base di calcolo di cui all'art. 2 comma 1.

b) le attività offerte sono contate una sola volta, anche se ripetute più volte in diversi raggruppamenti.

c) Considerando il totale dei CFU che si deve raggiungere nei vari raggruppamenti e il totale dei CFU erogati tra cui lo studente può scegliere, viene calcolata una proporzione del tipo $a:b=y:x$, dove "a" corrisponde al totale dei crediti erogati, "b" corrisponde al totale dei CFU che gli studenti devono acquisire, "y" corrisponde al totale dei crediti erogati in un determinato SSD (valore ottenuto sommando i crediti di tutte le attività presenti in quel settore).

d) Il risultato ottenuto x (valore riproporzionato), espresso in CFU, è sommato ai CFU già presenti nelle altre TAF nel caso in cui il SSD sia già in esse presente, oppure viene aggiunto nella TAF corrispondente

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Per i corsi di laurea e laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie, in attesa d'indicazioni ministeriali sull'interpretazione del dettato dell'art. 2 comma 1 dei DM 08-01-2009 e 19-02-2009, il dipartimento di riferimento principale è comunque identificato in un Dipartimento di area medica.

IL RETTORE

F.to Prof. Ezio PELIZZETTI

Visto: Il Direttore della Divisione Didattica e Segreterie Studenti